

N. 44/2020 RGNR
N. 1/20 RG Usura



Procura della Repubblica presso il Tribunale di TERAMO

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI
(art. 20 co 7 L. n. 44/1999, mod. dall'art. 2 co 1 lett. d) n. 1) L. n. 3/2012)

IL PUBBLICO MINISTERO

Vista l'istanza presentata in data 12.11.2020 da I. [redacted] (nato ad Atri (TE) il 30.03.1980) in proprio e quale legale rappresentante p.t. della [redacted] srl in liquidazione, residente in Castiglione Messer Raimondo (TE), [redacted] (nata ad Atri (TE), il 12.06.1980), residente in Castiglione Messer Raimondo (TE), [redacted] (nato ad Atri (TE), il 28.01.1980) e residente in Castiglione Messer Raimondo (TE), [redacted] (nata a Penne il 18.05.1980) residente in Castiglione Messer Raimondo (TE), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Emanuele Argento sito in Pescara via Cesare battisti n. 31; tutti assistiti e difesi di fiducia dagli Avv.ti Emanuele Argento del Foro di Pescara e Fabio Giorgi del Foro di Ascoli Piceno,
di sospensione dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari e di ogni altro atto (decreti ingiuntivi, pignoramenti) avente efficacia esecutiva nonché degli adempimenti fiscali;

RILEVATO

che presso questa Procura della Repubblica pende il procedimento penale n. 44/20 RGNR iscritto – allo stato – come segue:

persone da identificare

Art. 644 c.p.

Commesso in Castiglione Messer Raimondo dalla data del 28.09.2009 al 07.05.2013

CONSIDERATO

che ai sensi dell'art. 14 comma 3 Legge n. 108/1996 – come sostituito dall'articolo 1 comma 1 lettera b) della Legge 27 gennaio 2012 n. 3 – i mutui senza interesse a favore di soggetti che esercitano attività economica, ovvero una libera arte o professione, che risultino parti offese in un procedimento penale per il delitto di cui all'art. 644 c.p., sono deliberati dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket, anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del Pubblico Ministero, che decide sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime.

Ciò impone che il pubblico ministero precedente possa rilasciare parere favorevole all'elargizione del mutuo predetto soltanto quando, sulla base delle indagini effettuate (assunzione di sommarie informazioni, accertamenti bancari e contabili, consulenze tecniche volte a stabilire il tasso d'interesse praticato), sia *ragionevolmente probabile* che l'azione penale – ove successivamente esercitata – possa essere utilmente dispiegata in dibattimento. Il ché porta ad escludere che il

suddetto parere favorevole possa essere rilasciato dal Pubblico Ministero sulla base della sola *notitia criminis*;

che l'art. 20 comma 7 L. 44/1999 – come sostituito dall'art. 2 lett. d) Legge 27 gennaio 2012, n. 3 – **attribuisce al Procuratore della Repubblica il potere di sospendere le procedure esecutive e, più in generale, i termini di pagamento derivanti da mutui e da crediti erariali a favore dei soggetti vittima di usura o di estorsione che abbiano fatto richiesta di concessione dei mutui ex art. 14 L. 108/1999 o di concessione delle elargizioni ex art. 3 L. 44/1999.**

La dipendenza logica e funzionale dell'istituto in parola dalle richieste di cui agli artt. 14 L. 108/1999 e 3 L. 44/1999 – costituendo la sospensione in oggetto *un rimedio cautelare* per consentire alle vittime dei reati di usura e di estorsione di ottenere l'accesso al relativo Fondo senza incorrere *medio tempore* nei rigori processuali (e bancari) collegati ai procedimenti espropriativi sorti in base ai debiti scaturenti dai delitti suddetti – implica che il Procuratore della Repubblica debba decidere sulla sospensione delle procedure esecutive e dei termini di pagamento derivanti da mutui e da crediti erariali sulla base dei *concreti elementi* acquisiti nel corso delle indagini preliminari per i delitti di usura o di estorsione dei quali siano parti offese i richiedenti i mutui o le elargizioni. Ciò impone che il pubblico ministero procedente possa adottare un provvedimento favorevole alla sospensione prevista dall'art. 20 L. 44/1999 soltanto quando, sulla base delle indagini effettuate (assunzione di sommarie informazioni, accertamenti bancari e contabili, consulenze tecniche volte a stabilire il tasso d'interesse praticato), sia *ragionevolmente probabile* che l'azione penale – ove successivamente esercitata – possa essere utilmente dispiegata in dibattimento; e quindi non sulla base della sola *notitia criminis*.

PRESO ATTO

- Che la Corte Costituzionale, recentemente investita del vaglio di legittimità dell'art. 20 comma 7 legge n. 44/1999 (come sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. d, n. 1) della legge n. 3/2012), con riferimento agli artt. 101 comma 1 e 111 commi 1 e 2 Cost., ha – tra l'altro – affermato il principio secondo cui “*Il Pubblico Ministero provvede alle sospensioni ed alle proroghe anzidette a seguito di una mera verifica di riferibilità dell'esposizione debitoria ai delitti per i quali sono in corso le indagini. Il relativo provvedimento non concerne, dunque, l'esercizio dell'azione penale né l'attiva d'indagine ad essa finalizzata*” (così Corte Cost. n. 192/2014).
- Che l'art. 38 bis del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113 (convertito in legge 1 dicembre 2018 n. 132) è ha modificato l'art.20 della legge 44/99 disponendo che “*i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di due anni*” (in luogo degli originari 300 giorni)

Valutati gli elementi probatori in atti (denuncia/querela presentata dagli istanti corredata da consulenza tecnica di parte che accerta il superamento del tasso-soglia nell'ambito dei rapporti di mutuo stipulati tra i querelanti – nelle loro rispettive qualifiche - e la ...) e ritenuto che siano tali da far ritenere la non manifesta infondatezza della *notitia criminis*.

Visto l'art. 20 commi 7 e 7-bis Legge n. 44/99 nel (così come modificato dall'art. 2 comma 1 lett. d) n. 1) Legge n. 3/2012 e dall'art. 38 bis legge 132/2018)

DISPONE

- A) La sospensione – per il periodo di 2 anni dalle rispettive scadenze – dei termini degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari nonché di ogni altro atto (decreti ingiuntivi, pignoramenti ecc.) e procedura avente efficacia esecutiva nei confronti di _____ e _____, come sopra generalizzati, che siano scaduti o scadano entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- B) La sospensione – per il periodo di 3 anni dalle rispettive scadenze – dei termini per gli adempimenti fiscali gravanti su _____ e _____, come sopra generalizzati, che siano scaduti o scadano entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

MANDA

alla Segreteria in sede per l'immediata comunicazione del presente provvedimento a:

- _____ (nato ad Atri (TE) il 30.03. _____) in proprio e quale legale rappresentante p.t. della _____ srl in liquidazione, residente in Castiglione Messer Raimondo (TE), _____ (nata ad Atri (TE), il 12.06. _____), residente in Castiglione Messer Raimondo (TE), _____ (nato ad Atri (TE), il 28.01. _____) e residente in Castiglione Messer Raimondo (TE), _____ (nata a Penne il 18.05. _____) residente in Castiglione Messer Raimondo (TE), _____; tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Emanuele Argento sito in Pescara via Cesare battisti n. 31, a mezzo segreteria;
- alla Prefettura di Teramo**, a mezzo segreteria;
- Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Teramo**, a mezzo segreteria.

Teramo, 12.11.2020

Il Pubblico Ministero
Dott.ssa *Francesca Zani*

